



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151 DEL 05/09/2018

**OGGETTO: *REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI E ALLE DIPENDENZE MODIFICA DEL
REGOLAMENTO CON INSERIMENTO DELL'ART. 25 BIS***

L'anno *2018* addì *5* del mese di *Settembre* dalle ore *08.30* e seguenti, nella residenza comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome	Carica	Presente
Francesco Dessì	Sindaco	Si
Corda Silvano	Assessore	No
Craboledda Enrico	Assessore	Si
Farigu Daniela	Assessore	Si
Marras Gianluigi	Assessore	Si
Melis Carla	Assessore	Si
Piga Beniamino	Assessore	Si
Presenti 6		Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Contini Maria Efisia;

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- 1 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
2. l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (**TUEL**) che attribuisce alla giunta comunale la competenza ad approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. considerato che il Regolamento per l'accesso agli impieghi e alle dipendenze rientra nella tipologia sopra menzionata ed è stato approvato in Giunta con deliberazione n. 134 del 30/07/2009;

richiamati inoltre:

4. l'articolo 7 del TUEL in materia di potestà regolamentare del comune;
5. l'articolo 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003 numero 131 secondo il quale i comuni esercitano potestà normativa, intesa come potestà statutaria e regolamentare;

premesse che:

6. si intende integrare il Regolamento per l'accesso agli impieghi e alle dipendenze con l'inserimento dell'art. 25 bis contenente la norma seguente:

<< Articolo 25 bis – Preselezione

1. *Nel caso in cui il numero delle domande sia tale da non consentire l'espletamento della selezione in tempi rapidi, questa è preceduta da una prova preselettiva.*
2. *Nel caso si proceda all'espletamento della prova preselettiva, l'attività di verifica delle domande, di cui al precedente articolo 25, relativa all'ammissione dei candidati, viene effettuata solamente per coloro che hanno superato la prova preselettiva.*
3. *La soglia numerica, nonché il numero massimo dei candidati che saranno ammessi allo svolgimento della prova scritta, a seguito di preselezione, sono stabiliti, di volta in volta, nei bandi di selezione.*
4. *La Commissione, sia per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle prove nonché per la correzione delle domande, oggetto delle prove stesse, anche attraverso sistemi informatizzati (lettori ottici, etc...), potrà essere coadiuvata da esperti o società specializzate nella organizzazione di tali tipi di selezione.*
5. *Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati entro il numero massimo stabilito nel bando, con la precisazione che sono comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che abbiano ottenuto lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.>>*

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

UNANIME

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;



di approvare la modifica del Regolamento per l'accesso agli impieghi e alle dipendenze, con l'inserimento dell'art. 25 bis contenente la norma seguente:

<< Articolo 25 bis – Preselezione

- 1. Nel caso in cui il numero delle domande sia tale da non consentire l'espletamento della selezione in tempi rapidi, questa è preceduta da una prova preselettiva.*
- 2. Nel caso si proceda all'espletamento della prova preselettiva, l'attività di verifica delle domande, di cui al precedente articolo 25, relativa all'ammissione dei candidati, viene effettuata solamente per coloro che hanno superato la prova preselettiva.*
- 3. La soglia numerica, nonché il numero massimo dei candidati che saranno ammessi allo svolgimento della prova scritta, a seguito di preselezione, sono stabiliti, di volta in volta, nei bandi di selezione.*
- 4. La Commissione, sia per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle prove nonché per la correzione delle domande, oggetto delle prove stesse, anche attraverso sistemi informatizzati (lettori ottici, etc...), potrà essere coadiuvata da esperti o società specializzate nella organizzazione di tali tipi di selezione.*
- 5. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati entro il numero massimo stabilito nel bando, con la precisazione che sono comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che abbiano ottenuto lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.>>*

Di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali.

3) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all'unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
D.ssa Contini Maria Efsia

IL SINDACO
Francesco Dessì

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Contini Maria Efsia



Firmato Digitalmente